



Regolamentazione degli ISP e Camera di Commercio di Milano

L'8 novembre 2001 la Camera di Commercio di Milano ha pubblicato e reso nota la "Raccolta provinciale degli usi e delle consuetudini nel settore internet", costituita da dieci articoli e da un glossario dei termini contrattuali (è consultabile al seguente indirizzo web: <http://www.mi.camcom.it/regolazione.mercato/provider.html>).

Rappresenta, ritengo, un'iniziativa degna di nota in quanto, sebbene l'enumerazione degli usi e delle consuetudini sia piuttosto scarna e possa apparire, ad un primo approccio, scontata, tuttavia dimostra un'attenzione verso un tentativo di normazione in un settore, quello internet in generale e quello degli internet service provider in particolare, che risulta essere abbandonato alla propria sorte.

Gli unici precedenti in tale direzione sono, infatti, rappresentati dal "Codice di Autoregolamentazione per i servizi Internet", redatto nel lontano 1998 dall'AIIP (Associazione Italiana Internet Providers, consultabile al seguente indirizzo web: <http://www.aiip.it/autoreg.html>) e la recente Direttiva CEE 2000/31/CE (la cd. "Direttiva sul commercio elettronico", consultabile al seguente indirizzo web: http://www.interlex.it/testi/00_31ce.htm) soprattutto, per quest'ultima, per quanto attiene agli articoli da 12 a 16, relativi alle problematiche connesse al trasporto dei dati, al "caching", all' "hosting", all'assenza dell'obbligo generale di sorveglianza da parte dei prestatori dei servizi ed ai codici di condotta.

Dall'esame comparato dei tre testi, redatti da entità così differenti e portatrici di interessi non convergenti ma nemmeno divergenti tra loro, si possono scorgere delle assonanze e delle dissonanze, dei punti in comune e degli aspetti trascurati da taluni ed evidenziati e posti in risalto da altri:

1) la recente "Raccolta provinciale degli usi e delle consuetudini nel settore internet", redatta dalla Camera di Commercio di Milano, in particolare, puntualizza e "declina" la definizione di "contratto di fornitura di servizi internet" tra il provider ed il cliente; enumera gli obblighi e le responsabilità del cliente (è interessante l'accento posto sui concetti di netiquette, username, password e log); enumera, a sua volta, gli obblighi e le responsabilità del provider (interessante l'accento posto sulla riservatezza dei dati e sulla disponibilità degli stessi verso formale richiesta formulata dalle "autorità all'uopo per legge autorizzate");



2) la "Direttiva CEE sul commercio elettronico" (2000/31/CE), della quale la legge di attuazione, in Italia, non è stata ancora emanata, incentra la propria attenzione sui "prestatori di servizi", in particolare negli articoli da 12 a 16, affrontando alcuni aspetti che non emergono nella recente "Raccolta degli usi" redatta dalla Camera di Commercio di Milano (come ad esempio la dettagliata elencazione di tutte le situazioni nelle quali possa escludersi una responsabilità da parte del "prestatore dei servizi"), sorvolando, de converso, su altri aspetti ai quali la stessa, quantomeno, accenna (come ad esempio i file di log).

3) il "Codice di Autoregolamentazione per i servizi Internet" dell' AIIP (il testo tra i tre, a mio avviso, di maggiore impatto e di apprezzabile completezza in quanto a disamina delle fattispecie) rappresenta un codice di condotta redatto dagli operatori del settore al fine sia di cautelare, ad un tempo, se stessi e gli utenti dei propri servizi sia di prevenire l'utilizzo illecito o potenzialmente offensivo della Rete attraverso la diffusione di una corretta cultura della responsabilità da parte di tutti i soggetti attivi sulla Rete.

Degne di nota sono le previsioni relative ad identificabilità ed anonimato (art.4a), responsabilità del fornitore di contenuti (art. 4b), tutela della dignità umana, dei minori e dell'ordine pubblico (art. 4c), tutela (spesso dimenticata e calpestata) del segreto epistolare (art. 4d), principi di tutela dei consumatori nel quadro del commercio elettronico (art. 4f) e la conferma puntuale dell'importanza da associare alle soglie di responsabilità e di accesso ai dati da parte dell'autorità giudiziaria.

Ora non resta che auspicare ed attendere un documento di sintesi (che nulla abbia a che vedere con il ddl Passigli) che integri ed arricchisca quanto di buono sinora è stato realizzato da ciascuno dei tre documenti di cui sopra.

Ad astra per aspera !

di Pietro Morelli
ICT Business Analyst
Autore del sito "Strategia sul Web" (www.strategiaweb.info)